REGOLAMENTO (CE) N. 2929/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1994

che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3) ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, nell'allegato II, da un lato le quantità dei prodotti del settore delle carni suine che beneficiano del regime di approvvigionamento sotto forma di un esonero dal dazio all'importazione oppure di concessione di un aiuto, nonché il numero di riproduttori di razza pura della specie suina, originari della Comunità, che beneficiano dell'aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago;

considerando che è opportuno fissare gli importi degli aiuti suddetti tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale, delle condizioni connesse all'insularità delle Canarie, nonché dei prezzi di base praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti esaminati;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare, in materia di rilascio e di validità dei titoli, di pagamento degli aiuti, nonché di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (6) e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 1724/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/94 (8);

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore dei regolamenti che stabiliscono le modalità comuni di applicazione del regime, nonché il bilancio di approvvigionamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine provenienti dal mercato della Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento fissato dal regolamento (CE) n. 2883/94, sono fissati nell'allegato I.

I prodotti che beneficiano dell'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (9), in particolare nel settore 7 dell'allegato.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per la fornitura alle isole Canarie di

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
(4) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(6) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
(7) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 90.
(8) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 97.
(9) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

riproduttori di razza pura della specie suina, originari della Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94, è fissato nell'allegato II.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1724/92 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti di cui all'articolo 1

(in ecu/100 kg netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 000	18
0203 22 11 100	18
0203 22 19 100	18
0203 29 11 100	18
0203 29 13 100	18
0203 29 15 100	12
0203 29 55 120	10
0203 29 55 190	10
0203 29 55 311	7
0203 29 55 391	7
1601 00 10 100	13
1601 00 91 100	25
1601 00 99 100	15
1602 20 90 100	13
1602 41 10 100	13
1602 41 10 210	35
1602 41 10 290	11
1602 42 10 100	13
1602 42 10 210	25
1602 42 10 290	11
1602 49 11 110	13
1602 49 11 190	25
1602 49 13 110	13
1602 49 13 190	20
1602 49 15 110	13
1602 49 15 190	20
1602 49 19 110	8
1602 49 19 190	17
1602 49 30 100	13
1602 49 50 100	7

N.B.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

ALLEGATO II

Aiuti di cui all'articolo 2

(in ecu/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina (1):	
	— animali maschi	400
	— animali femmine	350

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.